

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 agosto 2024, n. 389  
**ID AIA 570.2 - Gestore: Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl - Impianto di Gestione di RU indifferenziati (TMB) con produzione di CSS, ubicato in Conversano (BA), contrada "Martucci" - Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 203/2016 e s.m.i.. ai sensi dell'art.29 nonies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- **Visto** D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "*Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche*", con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente per oggetto "Adozione Atto Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "Maia 2.0";
- **Vista** la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";
- **Vista** la deliberazione della Giunta Regionale del 26 aprile 2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;
- **Vista** la deliberazione di Giunta regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente oggetto "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'ing. Giuseppe Angelini e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data;
- **Vista** la Determina Dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione del 13/05/2024, n. 10 di attribuzione delle funzioni vicarie ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'ing. Giuseppe Angelini;
- **Vista** la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
- **Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- **Vista** la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.
- **Visti inoltre:**
  - il Decreto Legislativo n. 152/06 e smi, che alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

- per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: *“Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;*
  - la Legge n. 241/90 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.”;*
  - la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;*
  - la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;*
  - la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. *“Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e smi;*
  - la DGRP n. 672/2016 *“Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell’ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e smi e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e smi. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011”;*
  - il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;*
  - il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;*
  - la DGR n. 36 del 12/01/2018 recante *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3”;*
  - la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5 di cui all’allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
  - la L.R. 7 novembre 2022 n.26 recante *“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.*
  - **Vista** la relazione istruttoria del Servizio così formulata:

## RELAZIONE DI SERVIZIO

Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

L’installazione è stata autorizzata al prosieguo dell’esercizio con l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 203/2016 e successivi aggiornamenti avvenuti con Determinazioni Dirigenziali n. 126/2017, n. 162/2019, n. 236/2021 e n. 85/2024.

L’impianto è costituito da linea di trattamento meccanico biologico (TMB) e linea di produzione di combustibile solido secondario (CSS).

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA ai sensi dell’art 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui il Gestore ha comunicato, con istanza prot. 315/2024 del 31/07/2024, acquisita al prot. 391867/2024 del 01/08/2024, le modifiche progettate per l’impianto ai sensi dell’art. 29-nonies c.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale.

Nella comunicazione di modifica AIA sono stati allegati i seguenti documenti:

- Allegato 1 – DD della Regione Puglia n. 506, del 9 novembre 2006, ex LR n.11/2001;

- Allegato 2 – Relazione sull'incendio\_31.07.2024;
- Allegato 3 – BA5 Planimetria Stoccaggio.rifiuti\_All.10\_lug.2024 e foto aree STR2a e STR2e\_mar.2024;
- Allegato 4 – Corografie stralcio del PPTR (estratto dal sito ufficiale della Regione Puglia);
- Allegato 5 – Schede “I” ex DGR Puglia n.1388/2006;
- Allegato 6 -- Lista di Controllo Valutazione Preliminare ex Art. 6, c.9 D. Lgs.152/2006;
- Allegato 7 – Relazione Tecnica

A seguito del ricevimento dell'istanza è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i con nota prot. n. 0392761/2024 del 01/08/2024 con contestuale pubblicazione dell'intero fascicolo telematico sul Portale Ambientale della Regione Puglia. Nella stessa nota inoltre il servizio AIA ha fatto richiesta di integrazioni documentali.

Con nota acquisita al prot. n. 393256-2024 del 1/08/2024 il gestore ha inoltrato le integrazioni richieste.

Con nota acquisita al prot. n. 0395499/2024 del 02/08/2024 il gestore ha reinoltrato la Scheda “I” ex DGR Puglia n.1388/2006 in quanto conteneva dei refusi.

Sinteticamente, la richiesta di modifica nasce dalla necessità di far fronte ad eventuali situazioni critiche dipendenti da guasti/inconvenienti che potrebbero pregiudicare la piena funzionalità dell'impianto come, per esempio, è accaduto a seguito dell'incendio del 28 luglio 2024 che ha comportato dei danni sul vaglio ottagonale sulla linea di produzione del CSS (cfr. Relazione sull'incendio\_31.07.2024). Il gestore ha, pertanto, chiesto di utilizzare le aree STR2a e STR2e (già autorizzate allo stoccaggio del CSS - EER 191210 - in R13 in condizioni ordinarie) anche per lo stoccaggio della FSC (EER 191212 - frazione di sopravaglio derivante dalla vagliatura dopo la biostabilizzazione) in R13. In tal modo la FSC potrà essere successivamente reimpressa, senza ulteriori aggravii, nella produzione del CSS una volta completate le attività di riparazione necessaria. Tali aree sono state autorizzate con DD n. 85/2024 anche allo stoccaggio del RBD (EER 190501) in D15 sempre in situazioni di emergenza. Si specifica che tali aree saranno utilizzate alternativamente e non in modo simultaneo per lo stoccaggio delle tre tipologie di rifiuti.

Le aree STR2a e STR2e, indicate nella planimetria in allegato 1 “BA5 Planimetria Stoccaggio.rifiuti \_rev.9\_luglio.2024”, hanno le seguenti caratteristiche:

- area STR2a di estensione pari a 682,81 m<sup>2</sup> ed area utile pari a 635,32 m<sup>2</sup> in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 1.123,00 t per i rifiuti prodotti quali RBD ed FSC;
- Area STR2e di estensione pari a 341,00 m<sup>2</sup> ed area utile pari a 311,32 m<sup>2</sup> in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 533,00 t per i rifiuti prodotti quali RBD ed FSC.

Tale modifica non comporta l'autorizzazione di ulteriori codici di rifiuti in ingresso, né variazioni sulle quantità di stoccaggio complessive massime autorizzate per tali aree, né vi sono variazioni sul processo di trattamento autorizzato con DD AIA n. 203/2016 e s.m.i. .

La presenza di FSC in queste aree oggetto di modifica non determina pericoli aggiuntivi in quanto si tratta di un materiale che ha un PCI pari a 13.000 Kcal/Kg (pari a 3+4 MJ/kg) e quindi molto minore del CSS prodotto che ha un PCI di circa 17 MJ/kg. Inoltre, le quantità stoccabili della stessa FSC che verrà depositata sfusa saranno sempre inferiori a quelle autorizzate per il CSS che invece viene stoccato in balle.

Di seguito si specificano le modalità di stoccaggio per le Aree STR2a ed STR2e e relative potenzialità:

Codice EER	Descrizione	Fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Area di deposito	Capacità max (t)
191210	CSS balle/sfuso	Produzione di CSS	R13	STR2a	1462 t
				STR2e	716 t
190501	RBD sfuso	Vagliatura	D15	STR2a	1123
				STR2e	533

191212	FSC sfuso	Vagliatura	R13	STR2a	1123
				STR2e	533

Inoltre, per completare le azioni che il gestore predispose in situazione di criticità/emergenza che richiedono il fermo dello stesso vaglio, verranno impiegate attrezzature mobili messe a disposizione dal Consorzio CO.GE. AM, come riportato nel progetto offerta di gara, oppure prese a noleggio da ditte specializzate o dalle stesse case costruttrici, per evitare il blocco delle lavorazioni in impianto. Il Gestore pertanto ha comunicato che, a causa dell'impraticabilità della linea di Produzione di CSS e di conseguenza anche del vaglio, verrà utilizzato un vaglio mobile le cui caratteristiche sono riportate nella scheda tecnica a pag 72 dell' Allegato 7 – Relazione Tecnica, per consentire la prosecuzione del trattamento impiantistico, a valle della biostabilizzazione, della fase di vagliatura per la separazione della frazione pesante ("sottovaglio" - RBD) da quella leggera ("sopravaglio" - FSC), senza sconvolgere la logistica dell'impianto data la sua conformazione. Infatti, questa attrezzatura verrà posizionata per il tempo necessario a superare le criticità all'interno del corridoio centrale del fabbricato Biostabilizzazione, come riportato nell'allegato n. 2 elenco figure : Figura 1 "schema di posizionamento del vaglio mobile"

In definitiva per il Gestore è necessario, in situazioni straordinarie, poter disporre degli spazi autorizzati per la messa in riserva del CSS (qualora disponibili) per lo stoccaggio della FSC nel periodo strettamente necessario per ripristinare la funzionalità dell'impianto.

Si ritiene inoltre che il Gestore non dovrà versare ulteriori garanzie finanziarie per l'operazione R13 di messa in riserva da autorizzare in quanto la stessa è finalizzata al successivo trattamento di recupero in R12 per la produzione di CSS, ai sensi dell' allegato A punto 2.6

#### **VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO**

Premesso che:

- Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art.29-nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che *"Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non prevede variazioni del ciclo produttivo
- interessa l'attuale perimetro dell'impianto;
- le fasi del ciclo produttivo rimangono invariate
- il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi non subisce variazioni;
- non sono previsti incrementi della capacità produttiva dell'attività IPPC;
- non comporta l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- non prevede l'introduzione di nuovi codici EER di rifiuti trattati e già autorizzati;

- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi.

In conclusione, sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 203/2016 e successivi aggiornamenti per consentire di utilizzare le aree STR2a e STR2e indicate nella planimetria in allegato 1 "BA5 Planimetria Stoccaggio.rifiuti\_rev.9\_luglio.2024" già autorizzate per lo stoccaggio del CSS (EER 191210 in R13) e per lo stoccaggio del RBD (EER 190501 in D15) in situazioni straordinarie, anche per lo stoccaggio della FSC (EER 191212 in R13) come di seguito descritto:

- area STR2a di estensione pari a 682,81 m<sup>2</sup> ed area utile pari a 635,32 m<sup>2</sup> in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 1.123,00 t;
- Area STR2e di estensione pari a 341,00 m<sup>2</sup> ed area utile pari a 311,32 m<sup>2</sup> in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 533,00 t.

Si precisa che tali aree potranno essere autorizzate allo stoccaggio della FSC(EER 191212 in R13) solo in assenza di stoccaggio di CSS (EER 191210 in R13) ed anche in assenza di RBD (EER 190501 in D15).

Per quanto riguarda l'introduzione nelle aree STR2a ed STR2e dell'operazione R13 di messa in riserva dei rifiuti FSC con EER 191212 e relativamente al quadro di gestione dei rifiuti come attualmente autorizzato (vedi paragrafo 6.1 del documento tecnico allegato alla DD 203/2016 ed aggiornato con D.D. n. 85/2024), si autorizzano le capacità massime istantanee come di seguito indicate:

Tipologia rifiuti	Operazione autorizzata allegato C parte IV D.lgs.152/06	Codice Operazione autorizzata Allegato B C parte IV D.lgs.152/06	Attività svolta dal gestore	Capacità massima istantanea per singola area (t)	Totale capacità massima istantanea (t)	Potenzialità massima annua (t/a)
Non pericolosi	Messa in riserva	R13	Stoccaggio per rifiuti prodotti con EER 191212	areaSTR2a: 1.123 t areaSTR2e 533 t	1.656,00t	-

Di seguito si riportano le prescrizioni:

1. Nella stessa area (STR2a oppure STR2e) non potranno essere effettuate contemporaneamente le operazioni di R13 Stoccaggio del CSS con EER191210, di R13 Stoccaggio per rifiuti prodotti con EER 191212 e di D15 Stoccaggio per rifiuti prodotti con EER 190501. La presenza di un rifiuto esclude la presenze degli altri due;
2. l'operazione R13 dei rifiuti prodotti dovrà essere operata entro i limiti autorizzativi prescrittivi con DD 203/2016 con aggiunta delle aree individuate nella precedente tabella (areaSTR2a e areaSTR2e);
3. la quantità complessiva dei rifiuti da stoccare con le operazioni R13 e D15 non deve superare la capacità massima istantanea autorizzata per ogni singola area;
4. le superfici da destinare al deposito preliminare in D15 dovranno essere fisicamente separate e delimitate mediante l'utilizzo di pannelli divisorii/new jersey e similari da quelle destinate alla messa in riserva in R13;
5. tutte le aree destinate al deposito preliminare e alla messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica e segnaletica che individui la denominazione dell'area, l'elenco dei codici EER stoccabili, la specifica forma di gestione rifiuti operata (messa in riserva/deposito preliminare) da comunicare preventivamente all'autorità di controllo ai fini di una precisa e univoca destinazione delle stesse;
6. la cartellonistica ed etichettatura deve riportare tutti i dati necessari a identificare univocamente il rifiuto, quali, ad esempio, codice EER, biocella/e di provenienza, specifica tipologia di rifiuto, data di

- inizio stoccaggio;
7. Il gestore dovrà avere cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle aree di deposito preliminare e messa in riserva siano sempre mantenuti liberi;
  8. le aree destinate al deposito preliminare e messa in riserva devono essere delimitate con opportuna segnaletica orizzontale;
  9. il gestore deve evitare per le aree di deposito preliminare e messa in riserva la contemporanea presenza di diverse tipologie di rifiuto e l'utilizzo di tali aree per le altre destinazioni ( es. parcheggio, deposito materie prime ecc.);
  10. il gestore deve adottare un piano di verifica quotidiana (anche visiva) della tenuta e dell'assenza di colaticci nelle aree di deposito preliminare e messa in riserva, definendo un piano di intervento in caso di eventi anomali che includa, a titolo di esempio, l'uso di materiali assorbenti, ecc.;
  11. deve essere predisposto un apposito registro relativo alle aree di deposito preliminare e messa in riserva, contenente le informazioni sui dati giornalieri di rifiuti presenti, distinti per tipologia, al fine di verificare i quantitativi stoccati e il rispetto dei quantitativi massimi previsti in autorizzazione; tale registro potrà eventualmente essere sostituito da opportune registrazioni nel sistema gestionale/ registro di carico e scarico, qualora sia possibile fornire le analoghe informazioni; siano previsti sistemi di alert per impedire il superamento delle soglie autorizzate, nonché del limite di stoccaggio di un anno;
  12. deve essere perseguito il criterio di gestione FIFO (First In First Out), al fine di limitare il più possibile lo stazionamento dei rifiuti nell'impianto, salvo eventuali specifiche esigenze diverse opportunamente giustificate e registrate;
  13. devono essere predisposti adeguati presidi antincendio, dimensionati in relazione al carico d'incendio dei rifiuti per i quali è previsto lo stoccaggio;
  14. entro 30 giorni dal provvedimento di modifica, il gestore dovrà provvedere all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo alle modifiche approvate, inviandolo ad ARPA Puglia DAP BARI per l'approvazione a cui farà seguito la successiva presa d'atto da parte dell'Autorità Competente.

### VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**di prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;

**di qualificare non sostanziale**, ai sensi dell'art.29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011, la modifica come di seguito esplicitata:

utilizzo delle aree STR2a e STR2e indicate nella planimetria in allegato 1 "BA5 Planimetria Stoccaggio.rifiuti

“\_rev.9\_luglio.2024”, già autorizzate per lo stoccaggio del CSS (EER 191210 in R13) in condizioni ordinarie e per lo stoccaggio del RBD (EER 190501 in D15) in situazioni straordinarie, per lo stoccaggio di FSC (EER 191212 in R13) in situazioni straordinarie come di seguito descritto:

- area STR2a di estensione pari a 682,81 m<sup>2</sup> ed area utile pari a 635,32 m<sup>2</sup> in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 1.123,00 t;
- Area STR2e di estensione pari a 341,00 m<sup>2</sup> ed area utile pari a 311,32 m<sup>2</sup> in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 533,00 t;

**di autorizzare**, relativamente al quadro di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 6.1 del documento tecnico allegato alla DD 203/2016 ed aggiornato con D.D. n. 85/2024, le capacità massime istantanee come di seguito indicate:

Tipologia rifiuti	Operazione autorizzata allegato C parte IV D.lgs.152/06	Codice Operazione autorizzata Allegato BC parte IV D.lgs.152/06	Attività svolta dal gestore	Capacità massima istantanea per singola area (t)	Totale capacità massima istantanea (t)	Potenzialità massima annua (t/a)
Non pericolosi	Messa in riserva	R13	Stoccaggio per rifiuti prodotti con EER 191212	areaSTR2a: 1.123 t areaSTR2e 533 t	1.656,00t	-

**di confermare** le prescrizioni riportate nei provvedimenti già adottati con Determinazione Dirigenziale n. 203/2016 e s.m.i., con l'aggiunta delle seguenti:

1. nella stessa area (STR2a oppure STR2e) non potranno essere effettuate contemporaneamente le operazioni di R13 Stoccaggio del CSS con EER 191210, di R13 Stoccaggio per rifiuti prodotti con EER 191212 e di D15 Stoccaggio per rifiuti prodotti con EER 190501; la presenza di un rifiuto esclude la presenza degli altri due;
2. l'operazione R13 dei rifiuti prodotti dovrà essere operata entro i limiti autorizzativi prescrittivi con DD 203/2016 con aggiunta delle aree individuate nella precedente tabella (areaSTR2a e areaSTR2e);
3. la quantità complessiva dei rifiuti da stoccare con le operazioni R13 e D15 non deve superare la capacità massima istantanea autorizzata per ogni singola area;
4. le superfici da destinare al deposito preliminare in D15 dovranno essere fisicamente separate e delimitate mediante l'utilizzo di pannelli divisorii/new jersey e similari da quelle destinate alla messa in riserva in R13;
5. tutte le aree destinate al deposito preliminare e alla messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica e segnaletica che individui la denominazione dell'area, l'elenco dei codici EER stoccabili, la specifica forma di gestione rifiuti operata (messa in riserva/deposito preliminare) da comunicare preventivamente all'autorità di controllo ai fini di una precisa e univoca destinazione delle stesse;
6. la cartellonistica ed etichettatura deve riportare tutti i dati necessari a identificare univocamente il rifiuto, quali, ad esempio, codice EER, biocella/e di provenienza, specifica tipologia di rifiuto, data di inizio stoccaggio;
7. Il gestore dovrà avere cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle aree di deposito preliminare e messa in riserva siano sempre mantenuti liberi;
8. le aree destinate al deposito preliminare e messa in riserva devono essere delimitate con opportuna segnaletica orizzontale;
9. il gestore deve evitare per le aree di deposito preliminare e messa in riserva la contemporanea presenza di diverse tipologie di rifiuto e l'utilizzo di tali aree per le altre destinazioni ( es. parcheggio, deposito materie prime ecc.);

10. il gestore deve adottare un piano di verifica quotidiana (anche visiva) della tenuta e dell'assenza di colaticci nelle aree di deposito preliminare e messa in riserva, definendo un piano di intervento in caso di eventi anomali che includa, a titolo di esempio, l'uso di materiali assorbenti, ecc.;
11. deve essere predisposto un apposito registro relativo alle aree di deposito preliminare e messa in riserva, contenente le informazioni sui dati giornalieri di rifiuti presenti, distinti per tipologia, al fine di verificare i quantitativi stoccati e il rispetto dei quantitativi massimi previsti in autorizzazione; tale registro potrà eventualmente essere sostituito da opportune registrazioni nel sistema gestionale/registro di carico e scarico, qualora sia possibile fornire le analoghe informazioni; siano previsti sistemi di alert per impedire il superamento delle soglie autorizzate, nonché del limite di stoccaggio di un anno;
12. deve essere perseguito il criterio di gestione FIFO (First In First Out), al fine di limitare il più possibile lo stazionamento dei rifiuti nell'impianto, salvo eventuali specifiche esigenze diverse opportunamente giustificate e registrate;
13. devono essere predisposti adeguati presidi antincendio, dimensionati in relazione al carico d'incendio dei rifiuti per i quali è previsto lo stoccaggio;
14. entro 30 giorni dal provvedimento di modifica, il gestore dovrà provvedere all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo alle modifiche approvate, inviandolo ad ARPA Puglia DAP BARI per l'approvazione a cui farà seguito la successiva presa d'atto da parte dell'Autorità Competente.

di approvare la documentazione progettuale aggiornata:

- Relazione Tecnica (acquisita al prot. n. 391867/2024 del 01/08/2024)
- BA5 Planimetria Stoccaggio.rifiuti\_All.10\_lug.2024 0393256 del 01/08/2024)
- Schede "I" ex DGR Puglia n.1388/2006 (acquisita al prot. n. 0395499 del 02/08/2024).

**Di stabilire che:**

1. l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
2. il Gestore deve **rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determinazione Dirigenziale 203/2016 e tutti i successivi aggiornamenti**;
3. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;

**Di precisare che**, tenuto conto che la presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità dell'Autorizzazione resta quello fissato dalla Autorizzazione Integrata Ambientale con la Determinazione Dirigenziale n. 203/2016.

**Di precisare che** per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 e smi "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s. m. i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

**di prendere atto che** il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018;

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

**di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Proponente Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Srl, pec: bacinquesrl@legalmail.it

**di trasmettere** il presente provvedimento all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BA, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, alla **Città Metropolitana di Bari**, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Servizio VIA-VINCA, al Dipartimento



Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale con i seguenti allegati:
- Allegato 1\_BA5 Planimetria Stoccaggio.rifiuti\_rev.9\_luglio.2024
- Allegato 2\_Elenco Figure.
- è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno a dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 22/2021;
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- sarà pubblicato sul BURP nella terza sezione, ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
allegato 1_BA5G_All.10_Stoccaggio.rifiuti_rev.9_luglio.2024_def-signed.pdf - e80090fa795ec2e9ea718f9809909553d181378677a2a2f733bcafb920641124
allegato 2_elenco figure.pdf - 89ca91335d5732b88197fa2b838e5f17b0580e600e381ee09ab0891be92b38a0

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile di procedimenti di AIA con particolare riferimento ad impianti di trattamento di rifiuti


Stefania Melis

E.Q. Responsabile coordinamento procedimenti AIA di competenza regionale

Michela Inversi

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Giuseppe Angelini



**LEGENDA IMPIANTO**

- 1 CANCELLI DI INGRESSO
- 2 FILTRO A MANICHE IMPIANTO COMPLESSO
- 3 LAVAGGIO MEZZI
- 4 PALAZZINA UFFICE E SERVIZI
- 5 PALAZZINA UFFICE E SERVIZI
- 6 CARBINA RICOSSIONE ENEL
- 7 FABBRICATO CONTROINFIAMMABILI
- 8 AREA STOCCAGGIO CORK/CS
- 9 TETTURA CARICO FRAZIONI PRODOTTE
- 10 AREA MANOVRA
- 11 FABBRICATO EXAIA DI MATERIAZIONE
- 12 BOPILIBRO
- 13 OFFICINA
- 14 SALA CONTROLLO
- 15 SALA QUADRI ELETTRICI
- 16 VASCA ACQUE DI PROCESSO EL CALELE POMPE
- 17 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 18 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 19 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 20 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 21 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 22 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 23 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 24 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 25 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 26 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 27 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 28 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 29 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 30 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 31 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 32 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 33 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 34 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 35 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 36 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 37 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 38 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 39 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 40 SERRATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI

**D.Lgs. 152/06**  
**COMMISSARIO DELEGATO**  
 per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia  
 COMUNE DI CONVERSANO (BARI)  
 OPCM 3552/06

**Bacino di BA/5**  
 Collaudato Tecnico Amministrativo del 30/04/2010 approvato con Decreto del C.D. n.07/11

**IMPRESA CONSUENZIBILI**  
**PROGETTO GETTONE MICHO RINI CINQUE I.R.L.**

**MODIFICA NON SOSTANZIALE - per UTILIZZO AREE di STOCCAGGIO (R15) del CSS "STR2" ed "STR2e" anche per FSC da TRATTAMENTO**

Titolo Edilizio  
 Numero cubatura  
**AI4-Villegato 10**  
 Produzione CSS  
 Area di Deposito Materie Prime, Prodotti Intermedie e Rifiuti  
**AI 1:500**

**Il Responsabile Tecnico**  
 Ing. Carmine Carella

Revisione: 9  
 Agg. Luglio 2024

- LEGENDA STOCCAGGI MATERIE PRIME**
- STR1: Gasolio per autotrasporto
  - STR2: Gasolio per Gruppo Elettrogeno di emergenza
  - STR3: Lubrificanti
- LEGENDA STOCCAGGI RIFIUTI**
- STR4: Rifiuti urbani in ingresso - R13 (1410 ton)
  - STR5: CSS sfuso in uscita - R13 (462 ton) (\*) - In condizioni straordinarie (\*)
  - STR6: CSS in balli in uscita - R13 (716 ton) (\*\*)
  - STR7: CSS in sacchi - R13 (716 ton) (\*\*)
  - STR8: CSS in sfuso/balle in uscita - R13 (270 ton) (\*\*)
  - STR9: CSS in sfuso/balle in uscita - R13 (592 ton) (\*\*)
  - STR10: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR11: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR12: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR13: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR14: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR15: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR16: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR17: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR18: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR19: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR20: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR21: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR22: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR23: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR24: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR25: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR26: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR27: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR28: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR29: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR30: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR31: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR32: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR33: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR34: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR35: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR36: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR37: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR38: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR39: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
  - STR40: Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)

- LEGENDA STOCCAGGI RIFIUTI**
- STR1: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR2: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR3: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR4: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR5: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR6: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR7: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR8: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR9: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR10: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR11: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR12: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR13: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR14: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR15: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR16: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR17: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR18: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR19: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR20: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR21: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR22: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR23: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR24: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR25: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR26: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR27: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR28: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR29: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR30: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR31: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR32: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR33: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR34: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR35: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR36: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR37: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR38: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR39: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR40: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)

- LEGENDA STOCCAGGI RIFIUTI**
- STR1: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR2: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR3: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR4: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR5: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR6: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR7: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR8: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR9: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR10: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR11: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR12: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR13: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR14: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR15: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR16: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR17: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR18: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR19: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR20: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR21: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR22: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR23: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR24: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR25: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR26: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR27: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR28: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR29: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR30: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR31: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR32: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR33: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR34: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR35: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR36: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR37: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR38: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR39: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR40: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)

- LEGENDA STOCCAGGI RIFIUTI**
- STR1: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR2: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR3: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR4: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR5: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR6: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR7: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR8: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR9: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR10: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR11: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR12: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR13: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR14: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR15: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR16: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR17: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR18: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR19: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR20: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR21: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR22: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR23: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR24: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR25: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR26: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR27: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR28: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR29: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR30: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR31: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR32: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR33: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR34: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR35: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR36: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR37: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR38: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR39: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)
  - STR40: Rifiuti da smaltimento (RSD) (R13) (1122 ton) (\*)



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio AIA-RIR

Allegato 2

Di seguito si riportano le figure citate nel provvedimento:

Figura 1




Figura 1: schema di posizionamento del vaglio mobile